

NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara

a cura dello Studio Legale Tributario Torcello

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: TUTTE LE NOVITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

Nel corso degli ultimi anni, nell'ottica di rendere sempre più efficace la lotta all'evasione fiscale, è stato più volte rivisto il limite di utilizzo del denaro contante.

La prima revisione in materia risale al 2007, quando l'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 ha realizzato un primo abbassamento della soglia del limite contanti da 12.500,00 € a 5.000,00 €.

Successivamente, l'art. 2, c. 4 del D.L. n. 138/2011 ha abbassato ulteriormente il limite contanti alla soglia di 2.500,00 €; soglia che, con il successivo D.L. n. 201/2011 (il c.d. "Decreto Salva Italia"), è stata ulteriormente ridotta a 1.000,00 €.

In tempi più recenti, la Legge di Stabilità 2016 ha innalzato a 3.000,00 € l'importo massimo che può essere corrisposto per mezzo di banconote.

Dunque, secondo la normativa vigente, dal 1° gennaio 2016, è fatto divieto di utilizzare denaro contante per gli importi pari o superiori a 3.000,00 € (art. 1, c. 898 della L. n. 208/2015).

Pertanto, fino a 2.999,99 € si possono usare i contanti, mentre per importi superiori la normativa antiriciclaggio impone l'utilizzo di metodi che permettano di garantire la tracciabilità del pagamento effettuato, quali l'assegno (circolare o bancario), il bonifico, la carta di credito, il vaglia postale o il bancomat.

Ciò trova conferma anche in esito alle novità apportate dal D. Lgs. n. 90/2017, che ha modificato il disposto del precedente D. Lgs. n. 231/2007.

Ed invero, il nuovo art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 231/2007 dispone che: *"è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro; il trasferimento che eccede il limite dei 3.000 euro, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati. Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ecc...)"*.

Importanti novità previste dal citato decreto attengono ai libretti di deposito, bancari o postali, al portatore, il cui saldo, fino al 4.7.2017, non poteva essere pari o superiore a 1.000,00 euro.

A decorrere dalla suddetta data, è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali "nominativi", è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, e i libretti

di deposito bancari o postali al portatore esistenti dovranno comunque essere estinti dal portatore entro il 31.12.2018.

E' importante sottolineare che, in ogni caso, la soglia limite di 3.000,00 € opera per qualsiasi tipo di contratto, eccezion fatta per i versamenti o i prelievi da conti propri.

Proprio per quel che riguarda i prelievi dal conto corrente, dal 2017 sono previsti nuovi limiti che riguardano imprenditori, commercianti, artigiani, oltre i quali scattano i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ad esserne esonerati sono solo i professionisti, "beneficiari" dall'applicazione del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che li esclude dal regime stringente su pagamenti e prelievi.

Le soglie oltre le quali scattano i controlli sono i prelievi sul conto corrente superiori a 1.000,00 € al giorno e i prelievi sul conto corrente oltre 5.000,00 € al mese.

La legge, inoltre, non permette il frazionamento del pagamento di un'unica operazione fino a scendere al di sotto del limite di 3.000,00 €, se non in casi ben precisi (quali il frazionamento connesso alla natura della specifica operazione da pagarsi, come ad esempio una somministrazione periodica; oppure il frazionamento che corrisponde ad un preciso accordo tra le parti, concluso prima del trasferimento del contante, di cui si possa dare una prova documentale).

Il frazionamento diventa in ogni caso illecito quando viene fatto in modo artificioso al solo fine di eludere la normativa.

La legge che ha imposto il limite di 3.000,00 € all'utilizzo del contante ha previsto, peraltro, diverse eccezioni, in relazione alle quali il limite per la circolazione del contante è perfino più basso.

In particolare, tali ulteriori limitazioni ai pagamenti in contanti operano per:

- i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione, che per importi superiori a 1.000,00 € deve usare strumenti di pagamento tracciabili (come ad esempio avviene per l'erogazione delle pensioni);
- i *money transfer*, che per l'elevato rischio di circolazione di denaro di dubbia provenienza incontrano il limite di 1.000 € in contanti;
- gli assegni bancari e postali, che se sono emessi per un importo superiore a 1.000 € devono contenere la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome del beneficiario del pagamento;
- i modelli di pagamento F24 per le imposte, che quando sono utilizzati dai privati per un importo superiore a 1.000 € devono essere pagati tramite fisco on line o home banking, con divieto di utilizzare F24 cartacei;
- libretti al portatore, per i quali il saldo massimo è di 999,99 €, mentre il limite al trasferimento è di 2.999,99 €.

La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite.

Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia, per evitare che attività criminose o illecite possano trarre vantaggio dall'impossibilità di ricostruire i movimenti di denaro contante.

E' bene tenere presente che chi non rispetta tali regole incorre in un illecito che comporta importanti conseguenze sanzionatorie.

Ed invero, chi supera il limite dei 3.000,00 € per i pagamenti in contanti rischia sanzioni che vanno da 3.000,00 a 50.000,00 €, graduate in base alla quantità del denaro trasferito.

Da ultimo, è importante segnalare che, come già sottolineato dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia (sent. n. 9881 del 20 aprile 2018), il divieto di utilizzo del contante al di sopra dei 3.000,00 € sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce (trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano, per la sussistenza della violazione, le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori, né tanto meno la liceità di chi abbia realizzato il trasferimento).

Pertanto, a prescindere dalla liceità o meno del negozio sottostante, e dalla liceità di chi abbia la disponibilità finale della somma utilizzata per realizzare l'operazione di trasferimento, chi incorre nella violazioni della normativa antiriciclaggio è punito severamente.

Per tale ragione, è importante prestare attenzione ai limiti prescritti, evitando così spiacevoli conseguenze sanzionatorie.